

STATUTO "VI COMUNICO CHE PENSO APS"

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, ai sensi del Codice Civile e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della normativa in materia, l'Ente denominato "VI COMUNICO CHE PENSO APS", d'ora in avanti denominata Associazione, già fondata in data 19 gennaio 2013 e che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha durata illimitata e la propria sede legale è sita in Gorizia, via G.B. Garzarolli, 131.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e affiliate su tutto il territorio nazionale, regionale e della comunità europea per l'esercizio delle attività delineate dall'atto costitutivo e dallo statuto. Viene stabilito che la variazione della sede legale dell'Associazione, nel caso avvenga all'interno della stessa provincia, non richieda una modifica statutaria ma dovrà essere votata ugualmente dall'Assemblea, fermo restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.

ARTICOLO 2 SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale in difesa dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità e delle loro famiglie, si prefigge di favorire la comunicazione interpersonale attraverso tutte le forme possibili e conosciute di comunicazione alternativa e/o integrativa della comunicazione orale, allo scopo di dare voce alle persone che ne sono prive o non sono in grado di utilizzarla in modo sufficientemente funzionale ed efficace.

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione intende:

1. promuovere e divulgare l'utilizzo della tecnica della Comunicazione Facilitata (identificata dal logo CFA Comunicazione facilitata alfabetica - Tecnica Alternativa del Linguaggio®) a livello familiare e istituzionale, secondo le Linee Guida stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicate sul sito www.vicomunicochepenso.com

2. promuovere la cultura dell'unicità della persona e della diversità come risorsa, nel rispetto della dignità di ogni individuo, cui devono essere offerte, al di là della malattia, della disabilità o del disagio, pari opportunità di realizzazione del proprio progetto di vita, investendo sulla potenzialità di ogni essere umano;
3. prevenire e rimuovere situazioni di isolamento, di emarginazione e di istituzionalizzazione delle persone con disabilità, attivando tra la popolazione interesse e partecipazione ai problemi degli stessi, promuovendo la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori, di operatori del settore sociale, sanitario, scolastico e del welfare, mediante corsi, convegni, pubblicazioni, utilizzo di media e social network, ecc.;
4. favorire la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'educazione scolastica e professionale, in modo da creare le migliori condizioni di inclusione delle persone con disabilità nello "spazio sociale" di tutti (scuola, sport, lavoro, tempo libero, ecc.);
5. svolgere in genere ogni altra attività e servizio utili, nell'interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sostenendo anche, assieme ad altri enti o istituzioni, il loro inserimento sociale e lavorativo;
6. sviluppare incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli enti e le associazioni operanti nel settore;
7. favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;
8. diffondere, anche attraverso pubblicazioni, la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con disabilità;
9. impegnarsi per la piena applicazione delle leggi esistenti in materia di tutela delle persone con disabilità e/o proporre di nuove e più rispondenti;
10. favorire la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con tutte le istituzioni scolastiche, del personale che agisce i processi educativi e di recupero;
11. promuovere, realizzare e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservanti, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla Legge;
12. promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e altri organismi scientifici regionali, nazionali e internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo e approfondimento tra i diversi settori della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria;
13. promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle attività istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
14. partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, purché aventi scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

L'Associazione si avvale delle prestazioni personali, spontanee e gratuite degli aderenti. Le attività dell'Associazione afferenti le cariche sociali sono prestate dai soci in forma gratuita. I soci non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura, ad eccezione del mero rimborso delle spese sostenute, previa presentazione delle specifiche pezze giustificative ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le attività che si propone di svolgere riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. n. 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni di ogni specie, mobili e immobili, donati all'Associazione o acquistati dalla stessa, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- cinque per mille IRPEF;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o di organismi internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- proventi di sottoscrizioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate, purché non in contrasto con la legislazione vigente e con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e/o riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ARTICOLO 5 SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o altri enti del Terzo Settore o no profit che condividano le finalità della stessa e che ne facciano espressa richiesta, avendo accettato quanto stabilito nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento interno. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

Possono far richiesta le persone fisiche o altri enti che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, è l'Organo di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro dei soci.

In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivarne la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, decide con voto segreto.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione si basa sul principio della democraticità della struttura. Non è fissato alcun limite al numero dei soci.

I soci possono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nel qual caso si definiscono volontari. Ad essi, soci e non soci, l'Associazione provvede a garantire una copertura assicurativa, così come disposto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il numero dei soci, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ARTICOLO 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Ciascun socio ha il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- esprimere il proprio voto, anche mediante delega scritta, in sede di Assemblea dei soci;
- candidarsi quale membro degli organi sociali;
- esaminare i libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Ciascun socio ha il dovere di:

- mantenere un comportamento corretto ed in armonia con le finalità dell'Associazione;
- rispettare e attenersi a quanto deliberato dagli organi sociali e dalla volontà dell'Assemblea;
- versare la quota associativa annuale proposta ed approvata dall'Assemblea;
- non assumere impegni in nome e per conto dell'associazione se non espressamente delegato in forma scritta;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio e/o di indirizzo di posta elettronica.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con possibilità di appello entro trenta giorni all'Assemblea dei soci. L'Assemblea decide con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ARTICOLO 7 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 8 LAVORATORI

L'Associazione può, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- il Collegio dei probiviri (facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio dispone di un solo voto e può rappresentare eventuali soci assenti che hanno rilasciato delega scritta fino ad un massimo di tre deleghe per ciascun socio. Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti di esclusione dei soci stessi;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dei regolamenti interni, sullo scioglimento dell'Associazione e su tutte le attività di carattere straordinario e comunque non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere convocata su delibera dell'Organo di Amministrazione o se lo richieda almeno 1/10 dei soci. All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice.

L'Assemblea può riunirsi anche tramite applicativi informatici.

Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per le modifiche al presente statuto, per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, e per tutte le attività di carattere straordinario e comunque non di competenza dell'Assemblea ordinaria, l'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione e, se non stabilito diversamente in modo esplicito dal presente statuto, le delibere sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, che provvede a nominare un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea qualora non sia presente il Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione.

In assenza del Presidente dell'Organo di Amministrazione, viene nominato Presidente dell'Assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere devono essere conservate in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'Assemblea viene convocata mediante apposito avviso, recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e spedito a tutti i soci tramite mezzi postali o informatici.

ARTICOLO 11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche

associate (ovvero indicate, tra i propri soci, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate).

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo di Amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione, nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Organo di Amministrazione può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica o provvede alla elezione di nuovi membri fino alla scadenza naturale dell'intero Organo di Amministrazione.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

All'Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario tra i propri componenti;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull'eventuale esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione medesimo nominato fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce in presenza almeno due volte l'anno e in video collegamento ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 degli amministratori ne facciano richiesta. Per la validità delle deliberazioni è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza degli amministratori ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. A tale fine, ciascun amministratore dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione in forma scritta, anche elettronica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito, anche tramite applicativi informatici, quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, ne devono dare adeguata pubblicità secondo le normative previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi che non siano dalla Legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Organo di Amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole dell'Organo di Amministrazione, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può nominare, ove lo ritenesse opportuno, il tesoriere, cui affida la cura di ogni aspetto amministrativo dell'Associazione (la gestione della cassa, la tenuta dei libri contabili, ecc.). In tal caso il tesoriere predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio di esercizio.

ARTICOLO 13 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Redige i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e li firma assieme al Presidente, tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Il Segretario assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 14 BILANCIO

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. n. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il bilancio di esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza dell'attivo e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017 può essere nominato un Collegio di Revisori dei Conti con il compito di controllare la gestione dell'Associazione. In tal caso L'Assemblea provvede, inoltre, alla nomina di un revisore legale dei conti.

Nell'eventualità del c. 1 il collegio sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati direttamente dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente, scegliendolo fra i suoi membri.

Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I criteri di ineleggibilità ed i poteri spettanti al Collegio sono quelli risultanti dalla normativa vigente in materia; comunque nessun membro dell'Organo di Amministrazione può far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Può essere nominato un Collegio dei Probiviri, organo competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione o fra i soci.

Del Collegio dei Probiviri possono far parte anche i membri del Collegio dei Revisori ma non quelli dell'Organo di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito, fatta eccezione per l'allontanamento dei soci.

ARTICOLO 17 Libri sociali

I libri associativi sono i seguenti:

- libro dei soci;
- libro dei volontari;
- libro dei verbali e delle delibere dell'Assemblea;
- libro dei verbali e delle delibere dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 18 SCIoglimento

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, come stabilito nell'art. 10 comma 9, da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci. Per quanto riguarda il patrimonio, si richiama quanto già scritto all'art. 4 comma 5.

ARTICOLO 19 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e in quanto compatibile dal codice Civile.